

bunale, e, poi, da questa versato agli archivi (¹). Così all'archivio di Stato chiedono i certificati, dai quali risulti l'iscrizione sulle liste di leva, ovvero sui ruoli degli elettori, ec.

Vi ricorre anche chi raccolga gli atti da' quali apparisca il suo diritto a una pensione dallo Stato, o a un privilegio assicurato dalla legge, come ad esempio quelli che attestino il servizio prestato nelle amministrazioni governative, o durante le guerre per la indipendenza, ovvero ancora la possibilità di esser riabilitato da condanne subite, ec.

Vi si affida infine per interesse legittimo chiunque abbia ragione da perseguire o tutelare presso autorità civili o giudiziarie.

In tutti quei casi l'archivista mette a disposizione del richiedente la propria dottrina ed esperienza nonchè il proprio tempo, non solamente per ricercare quegli atti e indirizzare il richiedente sulla buona via, da esso cercata, non infrequentemente, a taston e senza concetto nè precisione; ma anche per trascrivere quegli atti, che il cliente non saprebbe, più frequentemente ancora, decifrare, e conferire ai medesimi quella fede pubblica, di cui agli articoli 1333 e ss. del Codice civile italiano. In pari tempo, sottopone a indagine severa la ragione precisa per la quale a lui ricorra il richiedente e, secondo il risultato di tale inchiesta, applica le disposizioni, che differenziano le carte pubbliche da quelle non pubbliche, senza incappare nell'errore di scordarsi che per le amministrazioni dello Stato questa particolarità non esiste, nè in quello di ledere gl'interessi dei privati e dello Stato.

Con queste avvertenze, egli dimostra di possedere le stesse qualità amministrative di tutti quanti gli altri funzionari direttivi, e di non essere una semplice macchina, nè un indifferente applicatore di norme, da altri formulate e interpretate.

COPIE. — Anzi, nel campo del servizio pubblico, quelle sue qualità emergono principalmente quando occorra risolvere le difficoltà che sollevano tutta la teoria della pubblicità degli atti e quella della corresponsione pretesa dall'Erario per i servizi resi ai richiedenti. Queste difficoltà son numerose, poichè l'interessato preferirebbe, anzi tutto, estrarre da sè la copia, che gli preme, o ricavarne quei soli appunti, che gli giovino. Senonchè la copia, l'appunto, da lui estratto, non si differenzerebbe da quello trascritto da qualsiasi altro individuo, e quindi dal suo avversario, nè potrebbe essere opposto alle altrui pretese come titolo autentico, indefettibile delle sue ragioni. Difetterebbe di quella fede pubblica, che l'erige a prova ineccepibile di un diritto. Quella

(¹) Ministeriale dell'interno 6 febbraio 1877, n.º 32400. 19.

fede pubblica è posseduta invece dall'archivista; e questi unicamente può attribuirgli ad esso. Perciò, all'archivista esclusivamente spettano il diritto e il dovere di spedire quella copia o quell'appunto nelle forme, volute dalla legge. L'interessato, poi, mal si piega d'ordinario all'aumento di spese, che gli procura la provvista degli atti per sostenere le proprie ragioni, e i limiti che a tale provvista sono imposti per considerazioni superiori dell'interesse generale. E, poichè tale provvista non può essergli data se non dall'archivista per mezzo della spedizione di copie, sul rilascio di dette copie e sull'interpretazione da dare alle varie disposizioni, che le concernono, vertono le controversie sulle quali deve pronunziarsi il funzionario dell'archivio. Senza pretendere di elencarle tutte, accenniamo ad alcune delle difficoltà più comuni e al modo, col quale siano state risolte specialmente per consiglio ed istruzione, ottenuti dalla saviezza del ministero dell'interno, le cui massime meriterebbero di essere raccolte e pubblicate.

1. — Forse la maggiore difficoltà consiste nel distinguere che cosa si debba intendere per atto notarile in un archivio generale, quando si ricordi che tutti gli atti principali nei secoli di mezzo, e molto dopo, e quasi fino ai giorni nostri, furono stipulati da pubblici notari o da ufficiali investiti di facoltà uguali a quelle dei notari in determinate materie. A chi non fermi la propria attenzione su questa particolarità potrebbe venir fatto di considerare tutto l'archivio come una raccolta di atti meramente notarili o, viceversa, come una raccolta di atti unicamente storici. Invece, lo spirito della legge attribuisce all'atto notarile puro e semplice un valore giuridico corrente e persistente; e, finchè questo valore sussista, lo considera come soggetto a tutte le disposizioni emanate intorno agli atti pubblici e alla fede e alla forza, che devono ad essi essere prestate; quando cessi, lo considera meramente come atto storico. Questo valore emerge dallo scopo, pel quale la comunicazione dell'atto vien richiesta; e perciò, senza dire che siano atti notarili unicamente i rogiti, le schede dei notari, che, segnatamente se antichi, possono non essere più consultati se non a titolo storico, dallo scopo della domanda l'archivista deve volta per volta distinguere di che si tratti e governarsi in proposito.

2. — Così pure, ma in grado meno difficile, egli deve ricordare che il disposto del r. d. 5 gennaio 1879 n.º 4692 (serie 2.^a), secondo il quale senza autorizzazione del presidente del tribunale è vietato il rilascio di copia di atto sotto firma privata, esistente negli archivi provinciali meridionali, fu corretta dalle successive riforme del regolamento archivistico, e vale ormai finchè detto rilascio non sia chiesto da uno degli

stessi contraenti, per la norma esposta parlando della pubblicità degli atti ⁽¹⁾ o non intervenga l' autorizzazione dei ministeri dell' interno e della giustizia.

3. — La spedizione di copie fotografiche, fatte sia presso il Gabinetto fotografico annesso all' archivio del Regno, sia a mezzo di fotografo gradito dall' amministrazione, è frequente quando trattisi di ricerche culturali, ma è piuttosto rara nel caso di tutela d' interessi legittimi. Allora è richiesta nelle forme legali come qualunque altra copia come prova dell' autenticità o falsità di un atto. Ma non entra nella competenza dell' archivistica sentenziare in proposito in materia che il magistrato deve ancora vagliare; e, quindi, la formula di estrazione da apporvi non deve attestare se non che la riproduzione è tolta da atto esistente in archivio, ma non mai dichiararla autentica.

Taluni si lagnano dell' obbligo di riconsegnare all' archivio le negative insieme con due positive dei documenti fotografati; ma con ciò sembrano ignorare che, quando si voglia fare della riproduzione fotografica una speculazione libraria, devono intervenire coll' amministrazione altre condizioni precise, che esorbitano dal campo dell' archivistica. V' ha paese, per esempio, la Spagna, che nell' estate 1927 ha persino sancito disposizioni restrittive contro la riproduzione fotografica a serie di codici interi dei propri istituti culturali, appunto per impedire tale speculazione sia scientifica, sia libraria, a detrimento del progresso nazionale.

4. — Qualche difficoltà potrebbe sorgere circa il rilascio di copie di semplici brani di documenti, vietato per impedire reticenze ed incertezze dannose alla ricerca della verità. Ma occorre intendersi sul significato della parola: brano. Brano è una parte, uno squarcio di un tutto, di un corpo, che se ne stacca e se ne rende indipendente. Ma questo corpo in archivistica è un atto più o meno complesso: in cui tutte le parti o sono intimamente connesse le une alle altre, ovvero sono accostate le une alle altre senza intima connessione ma semplicemente per la forma speciale dell' atto. S' intende agevolmente come, estraendo un brano da quel complesso, si venga, nel primo caso, a distruggere la relazione che corre fra le varie parti e a rendere incomprensibile e talvolta a falsificare il senso di quel brano, con grave detrimento della verità e della giustizia. S' intende altresì, invece, come, eseguendo la medesima operazione nel secondo caso, non si faccia altro se non l' isolamento di una partita, di un brano che contribuisce a comporre nel suo insieme il documento, ma non ha relazione alcuna con le altre partite che la precedono e la seguono. Perciò il divieto di copia ri-

(1) Ministeriale interno 25 luglio 1909, n. 8940. 5.

guarda gli atti congegnati nel primo modo; ma non si estende a quelli che assumano la forma di una raccolta, di una sequela di partite o di elenchi senza relazione fra loro, come sarebbero ad esempio le perizie, le graduatorie, gli statuti, le matricole, i prioristi ec. Tuttavia, siccome la semplice riproduzione del brano per sè stante verrebbe a nascondere la fonte originale, donde fosse estratta, e quindi lo scopo, pel quale esso avesse assunto tale forma, così è prescritto che non si trascuri mai in tali casi di riprodurre integralmente il preambolo e la chiusa dell'atto, dal quale è squarciato il brano, e di rinchiudervi a suo posto, mediante degli omissis, la copia di quel brano.

5. — I certificati di servizio o altri di natura analoga vanno considerati non come brani di documenti, ma come riassunti: giacchè il servizio prestato risulta da una serie di atti, che non è necessario riprodurre per intero; e la succinta esposizione delle parti dispositive di essi, non lasciando luogo ad apprezzamenti, non dà ragione di temere che per alterazione di senso sia attestata una cosa diversa dal vero. Invece sono considerati come brani di documenti, e, quindi vietati, i certificati di nobiltà, di condanna, ec. (1).

6. — Per gli stati discussi delle cappellanie fu preso il temperamento di concedere la copia separata dei singoli numeri, come di cose per sè stanti; invece, degli stati discussi dei comuni fu ammesso il rilascio di copia di tutto l'introito, non delle singole partite, riassumendo l'esito; ma, di non spedire copia dell'esito, senza l'introito, per non suscitare sospetti, nè incertezze. Questa enumerazione potrebbe essere continuata.

TASSE D'ARCHIVIO ED ESENZIONE DALLE MEDESIME. — Piuttosto convien rilevare che la pretesa del privato di non avere copia se non di una parte del testo proviene dall'obbligo, ch'egli ha, di riconoscere il servizio, resogli dall'amministrazione colla spedizione della copia, mediante il pagamento di una *tassa d'archivio* (*droits d'expédition* fr.), fissata da una tariffa, variabile secondo le convenienze finanziarie dello Stato (2).

Riscossa, al presente, a mezzo dell'apposizione di doppie marche

(1) Ministeriali interno 23 luglio 1875, n.º 157158; 20 settembre 1875, n.º 32438.

(2) Presentemente è fissata dagli art. 84 e ss. del regolamento 2 ottobre 1911, n.º 1163; in molte parti modificati dall'art. 2 del r. d. luogotenenziale 26 ott. 1916, n.º 1697, e dall'allegato B al r. d. 21 ottobre 1923, n.º 2367.